DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA

Art. 38

Disposizioni in materia di prevenzione incendi

Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Versione in vigore dal 22 giugno 2013, non più in vigore dal 1 marzo 2015 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
Estremi	Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69
Titolo	II — Semplificazioni
Capo	I — Misure per la semplificazione amministrativa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2013

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-il-rilancio-dell-economia/art-38-disposizioni-in-materia-di-prevenzione-incendi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it